



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

Piazza XVII Giugno, 1- 30024 Musile di Piave tel. 0421/5921 fax 0421/52385



STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 06/12/2000

File: UTC/AM:RegPROTCIV_GC.doc

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente statuto è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art. 3 della legge 24.02.92 n. 225.

E' costituito presso la Sede Municipale od altro luogo a ciò deputato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, (per brevità definiti "Gruppo"), cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, prestano la loro opera in modo assolutamente gratuito, nell'attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell'autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile e, inoltre, collaborano con l'Amministrazione Comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni o quant'altro possa coinvolgere direttamente il Gruppo Comunale.

Art. 2 – Requisiti

L'ammissione al Gruppo, subordinata alla presentazione di apposita domanda, è decisa dal Consiglio di Gruppo sulla base dei requisiti di cui al comma successivo.

Condizione indispensabile per far parte del Gruppo è il possesso della maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici e l'idoneità fisica in rapporto alle diverse mansioni da svolgere. Possono partecipare pure i residenti anche se non cittadini italiani.

Art. 3 – Doveri degli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile

I volontari appartenenti al Gruppo partecipano alle attività indicate all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da far crescere in maniera omogenea il Gruppo stesso. Essi non possono svolgere con l'incarico di volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta salvo quanto previsto per legge. Il volontario partecipa con impegno alle attività formative e d'addestramento che sono proposte e promosse dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti di Protezione Civile.

Gli appartenenti al Gruppo sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo;
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione

Gli appartenenti al Gruppo hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative.

Art. 4 – Organizzazione del Gruppo

Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- Il Coordinatore del Gruppo ed il Vice-Coordinatore
- Il Consiglio di Gruppo
- L'Assemblea di Gruppo

a) Il Coordinatore ed il Vice-coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Consiglio ed è scelto tra i membri dello stesso. Dà attuazione, con propri atti, alle decisioni del Consiglio di Gruppo e dell'Assemblea e ne garantisce l'unità interna, ha la rappresentanza legale del Gruppo, cura - tra l'altro - i rapporti tra le attività del Gruppo e l'Amministrazione Comunale e designa i rappresentanti del Gruppo presso gli Uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del Gruppo stesso. Dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato. Il Vice Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso, esso sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento.

b) Il Consiglio di Gruppo

Il Consiglio è formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Volontari. Nel Consiglio di Gruppo si terrà conto di rappresentare adeguatamente le Frazioni. Il Consiglio è composto da:

- Il Coordinatore, che lo presiede
- Il Vice-Coordinatore
- Da 1 (uno) a 5 (cinque) Consiglieri cui possono essere conferiti specifici incarichi.

Il Consiglio di Gruppo cura ogni adempimento gestionale e organizzativo per il corretto funzionamento del Gruppo, salve le competenze dell'Assemblea. Esso ha il compito di:

- Collaborare con il Comune alla realizzazione dei piani ed i programmi di Protezione Civile;
- Organizzare l'attività del Gruppo d'intesa con il Comune;
- Proporre le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l'addestramento e l'equipaggiamento del Gruppo.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure in accordo con i Consiglieri a date periodiche.

c) L'Assemblea di Gruppo

L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione Volontari di Protezione Civile, si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Coordinatore in carica, del Consiglio o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e provvede a:

- Nominare i componenti del Consiglio di Gruppo
- Formulare indicazioni e proposte al Consiglio di Gruppo e collaborare con esso allo svolgimento delle attività:
- Deliberare su eventuali questioni che vengano sottoposte al Consiglio di Gruppo;
- Deliberare, a maggioranza assoluta degli associati, lo scioglimento del Gruppo, proporre modifiche statutarie e regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune. In caso di scioglimento del Gruppo tutti i beni acquisiti dallo stesso vengono acquisiti dal patrimonio comunale, con vincolo di destinazione in favore della Protezione Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore.

La prima convocazione dell'Assemblea del gruppo è effettuata dal Sindaco.

Art. 5 – Attività ed esercitazioni

In generale il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale in:

- Attività di previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone e che interessino l'ambito territoriale del Comune di Musile di Piave;
- Attività di prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo di una moderna coscienza di protezione civile;
- Attività di soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi ordinari e straordinari di Protezione Civile, al verificarsi di un qualsiasi evento considerato pericoloso per le cose o le persone che interessano l'ambito territoriale del Comune di Musile di Piave;
- Attività di superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscono la ripresa.

I volontari partecipano alle esercitazioni che sono programmate dai competenti organi di P.C. a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Il volontario in addestramento ed in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnica professionale, tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo.

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Veneto – Servizio Protezione Civile – o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Provincia o della Regione, del Corpo Nazionale dei VV.F, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei alle attività proprie del Gruppo.

Art. 6 – Equipaggiamento

I volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento da indossarsi per ogni attività e servizio di P.C., e ne sono responsabili in solido. Nel momento in cui cessa la sua attività, qualunque sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme e l'equipaggiamento ricevuti in consegna qualora non ritenga di far più parte del Gruppo. I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera di riconoscimento che certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica. Un membro del Gruppo, all'uopo designato, avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art. 7 – Attività in emergenza

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno a persone e beni e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi straordinari, il Gruppo può essere allertato e convocato direttamente dal Sindaco, o

dall'Assessore delegato alla Protezione Civile o dal Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune.

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. In questa fase, è responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile e ne assume pertanto le funzioni direttive ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge 24.02.92 n. 225. Il Sindaco può nominare un referente, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8 – Materiali e mezzi

L'impiego delle attrezzature e dei materiali del Comune in dotazione al Gruppo sarà disciplinato con appositi e separati provvedimenti.

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto del presente statuto comporta a carico dei volontari le seguenti sanzioni:

- a) Il richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di "condotta non corretta";
- b) La sospensione è adottata per proposta del Coordinatore dal Consiglio per i seguenti motivi:
 - Gravi infrazioni allo Statuto;
 - Comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività ed i servizi di P.C.;
 - Sottoposizione a procedimenti penali per i reati che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste;
- c) Espulsione adottata su proposta del Coordinatore dal Consiglio nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di:
 - Fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione per i reati dei tipi sopraindicati;
 - Comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per se e per gli altri;
 - Non abbia più i requisiti specificati nel precedente art. 2.

Art. 10 – Compiti del Comune

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile.

Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvede all'equipaggiamento del Gruppo, ivi inclusi il vestiario e gli eventuali dispositivi di protezione individuale, di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile contro infortuni,

malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Comune promuove, anche con appositi stanziamenti di bilancio, l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni.

In caso di calamità di particolare rilievo verificatesi al di fuori del territorio comunale, Il Comune favorisce la partecipazione dei volontari qualificati alle eventuali attività di intervento, soccorso e/o assistenza coordinate da Enti superiori, mediante la disponibilità di mezzi ed attrezzature e provvedendo al rimborso delle spese sostenute nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Il Comune, infine, cura l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione in materia di protezione civile.

Art. 11 – Responsabilità

I volontari aderenti al Gruppo Comunale di P.C., sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia nei loro confronti sia nei confronti di terzi per danni che possono subire o causare, qualora non prevista nella copertura assicurativa di cui all'art. 10, in corrispondenza di attività, eventi od esercitazioni, mediante apposita dichiarazione che loro stessi sottoscrivono alla domanda di adesione.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.